RegioneLombardia

DECRETO N. 10610 Del 11/09/2020

Identificativo Atto n. 260

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI

Oggetto

NUOVE MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO REGIONALE DEI RIFUGI ALPINISTICI E DEI RIFUGI ESCURSIONISTICI (EX ART. 35 L.R. 27/2015)

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante

RegioneLombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RIORDINO ISTITUZIONALE TERRITORIALE, RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI NELLE AUTONOMIE LOCALI E RAPPORTI CON LE COMUNITA' MONTANE

VISTA la legge regionale 1 ottobre 2015 n.27 «Politiche regionali in materia d turismo e attrattività del territorio lombardo», e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina anche le strutture ricettive non alberghiere ed in particolare alla Sezione V le «Strutture Alpinistiche»;

VISTO il regolamento regionale 15 febbraio 2016 n. 7 «Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)» ed in particolare gli allegati F «Requisiti minimi obbligatori delle strutture ricettive non alberghiere – rifugi alpinistici» e G «Requisiti minimi obbligatori delle strutture ricettive non alberghiere – rifugi escursionistici»

VISTO l'art.14 della legge regionale 6 agosto 2019, n.15 <<Assestamento al bilancio 2019-2021 con modifiche di leggi regionali>>, che ha modificato il regolamento 7/2016 ed in particolare ha aggiornato gli allegati F «Requisiti minimi obbligatori delle strutture ricettive non alberghiere – rifugi alpinistici» e G «Requisiti minimi obbligatori delle strutture ricettive non alberghiere – rifugi escursionistici»

CONSIDERATO che a seguito delle modifiche normative intervenute relativamente ai requisiti minimi obbligatori delle strutture ricettive rifugi alpinistici ed escursionistici i gestori dei rifugi sono tenuti a ripresentare la domanda di iscrizione all'elenco dei rifugi, attestando il possesso dei requisiti minimi obbligatori per i rifugi alpinistici ed escursionistici, riportati nell'Allegato A del presente provvedimento;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 35 della legge regionale n. 27/2015, la Giunta regionale ha istituito l'Elenco regionale dei Rifugi Alpinistici ed Escursionistici, a cui possono essere iscritti i rifugi, aventi le caratteristiche previste agli articoli 32 e 34, nonché i requisiti strutturali e igienico sanitari disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 37 e riportati nell'allegato A del presente decreto;

DATO ATTO che l'istanza di iscrizione all'elenco può essere presentata solo dal gestore del rifugio, di cui all'art.33 della l.r.27/2015;

VISTI:
- D.d.s. 21 dicembre 2016 - n. 13633 << Approvazione dell'elenco regionale dei rifugi ai sensi dell'art.35, legge regionale 1 ottobre 2015 n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»>>
- D.d.u.o. 15 maggio 2017 - n. 5483 <<Rettifica allegato B) d.d.u.o. n. 13633 del 21 dicembre 2016 «Approvazione dell'elenco regionale dei rifugi ai sensi dell'art.35, legge regionale 1 ottobre 2015 n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»>>

- D.d.u.o. 10 ottobre 2017 - n. 12302 <<Aggiornamento dell'Elenco regionale dei rifugi ai sensi dell'art.35, legge regionale 1 ottobre 2015 n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»>>
- D.d.u.o. 16 ottobre 2018 - n. 14808 del <<Aggiornamento allegato B) dduo n. 13633 del 21 dicembre 2016 "approvazione dell'elenco regionale dei rifugi ai sensi dell'art. 35, legge regionale 1 ottobre 2015 n. 27 "politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo">>

RITENUTO DI approvare le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco regionale dei Rifugi a seguito di istanza sul portale "Bandi on line";

RITENUTO DI prevedere che l'iscrizione all'Elenco regionale dei Rifugi Alpinistici e Rifugi Escursionistici avvenga in prima istanza nel periodo dal 15 settembre al 15 novembre 2020. Negli anni successivi sarà possibile presentare nuove istanze di iscrizione all'Elenco regionale dei Rifugi Alpinistici e Rifugi Escursionistici, o aggiornamenti dei dati o dichiarazione di cessazione attività, nel periodo dal 15 febbraio al 15 aprile di ogni anno, secondo modalità che saranno stabilite dal competente ufficio regionale;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

1. di dare atto delle definizioni di legge e dei requisiti minimi obbligatori per i rifugi alpinistici ed escursionistici che la struttura deve possedere per essere iscritta all'elenco dei rifugi, di cui all'Allegato «A», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le nuove modalità di iscrizione all'Elenco regionale dei Rifugi Alpinistici e Rifugi Escursionistici, di cui all'Allegato «B», facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a seguito delle modifiche normative intervenute;
3. di stabilire che tutti i gestori dei rifugi, anche qualora già iscritti nell'elenco regionale dei rifugi, siano tenuti a presentare la domanda di iscrizione e a dichiarare il possesso dei requisiti strutturali stabiliti dalla l.r. 27/2015;
4. di disporre che l'iscrizione all'Elenco regionale dei Rifugi Alpinistici e Rifugi Escursionistici avvenga tramite la compilazione dell'istanza sul portale "Bandi on line" nel periodo dal 15 settembre al 15 novembre 2020;
5. di disporre che ogni anno sia possibile presentare nuova istanza di iscrizione all'Elenco regionale dei Rifugi Alpinistici e Rifugi Escursionistici, o aggiornamenti dei dati o dichiarazione di cessazione attività, nel periodo dal 15 febbraio al 15 aprile, secondo modalità che saranno stabilite dal competente ufficio regionale;
6. di approvare le determinazioni per le azioni di controllo a campione, da parte del personale di ERSAF, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese al fine dell'iscrizione all'interno dell'Elenco e le modalità di istruttoria delle domande di iscrizione all'Elenco stesso di cui all'Allegato «B», facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013;
8. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL DIRIGENTE
LUCA DAINOTTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge